



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PORTIERATO
VIDEOSORVEGLIANZA ,RONDE E VIGILANZA
ARMATA (ANNI DUE) CIG 7584323D52

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA	<p>Direzione Sicurezza Patrimonio Logistica Fabio Bernardi</p> 	<p>Responsabile del Procedimento Angelo Milano</p> 
------	--	---

AMG ENERGIA SPA PALERMO	SCHEMA DI CONTRATTO	
----------------------------	----------------------------	--

N. di Repertorio

N. di raccolta

CONTRATTO DI FORNITURA

**SERVIZIO DI PORTIERATO VIDEOSORVEGLIANZA
RONDE E VIGILANZA ARMATA (DUE ANNI)
CIG 7584323D52**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno..... del mese di, in Palermo, nei locali della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Tiro a Segno n5 Palermo.

Innanzi a me Dr....., Notaio in Palermo, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Palermo, assistito da

SONO PRESENTI I SIGNORI

- Il Sig., nato a il , che interviene al presente atto in rappresentanza della società "AMG ENERGIA S.p.A." con sede in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n 5 , ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 96.996.800,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo n. 04797170828, n. REA 217772, presidente del consiglio di amministrazione giusta poteri conferiti allo stesso con delibere del Consiglio di Amministrazione della predetta società, che in appresso sarà chiamata "Azienda" o "Azienda Appaltante";

- Il Sig....., nato a il , Titolare dell'Impresa, con sede in (.....), Via n....., ove è domiciliato per la carica, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di, iscritta al n..... dell'Albo Artigiani e al n. del REA di, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura di – Ufficio Registro delle Imprese in data, che al presente si allega con lettera "A" in originale.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del , repertorio registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 1 il al n./1T, la gara avente ad oggetto

SERVIZIO DI PORTIERATO VIDEOSORVEGLIANZA ,RONDE E VIGILANZA ARMATA (DUE ANNI).

è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione della Società appaltante, all'Impresa con sede in (.....), che ha presentato un'offerta con ribasso del% (..... per cento);

- che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del n. ha preso atto che la gara per il servizio in argomento, celebratasi in data, è stata aggiudicata provvisoriamente alla società , con sede in , per l'importo di € (euro.....) con il ribasso offerto del% sull'importo complessivo a base d'asta di € 172.000,00 , IVA esclusa, dei quali €5000,00..... non soggetti a ribasso.,

- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. del , sulla G.U.R.S. n. del , inviato all'Ufficio Messi del Comune di Palermo per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Palermo come da nota aziendale del , protocollo n..... dal al , e affisso all'Albo dell'"AMG ENERGIA S.p.A." nonché sul sito internet aziendale www.amgenergia.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ;

AMG ENERGIA SPA PALERMO	SCHEMA DI CONTRATTO	
----------------------------	---------------------	--

- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, l'Impresa con sede in, sottoscritto la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n°....., rilasciata dalla Assicurazioni, Agenzia di..... del:, che rimane agli atti della Società appaltante;
- che non si ravvisano rischi di interferenza sui luoghi di lavoro con i lavoratori dell'azienda appaltante e, pertanto, l'azienda appaltante non ha provveduto alla redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D.lg. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto alla società "....." con sede (.....) che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad espletare la il servizio come richiesto ed elencato nel capitolato speciale d'appalto, da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nello Schema di Contratto , nonché in quelle contenute nel bando di gara, nel regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.,

Art.3) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'Impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della società di Assicurazioni S.P.a che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino al completamento di quanto previsto nel bando.

Art.4) Le condizioni e le modalità tutte di esecuzione della fornitura in argomento, sono quelle contenute nel Bando di Gara, nel citato D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. che, benchè non allegati, si richiamano espressamente e

AMG ENERGIA SPA PALERMO	SCHEMA DI CONTRATTO	
----------------------------	---------------------	--

debbono considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.5) L'importo complessivo del servizio, tenendo conto del ribasso offerto nella misura dello% (.....per cento), è di Euro (.....) oltre IVA.

Art.6) Il signor nella sopra spiegata qualità, dichiara di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguito il servizio, di aver preso visione di luoghi di lavoro, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione del servizio e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del servizio stesso.

Art.7) La consegna del servizio in argomento avverrà secondo quanto è stabilito negli articoli del capitolato Speciale di Appalto che si allega.

Art.8) La durata complessiva del servizio è di anni due e comunque al raggiungimento dell'importo.

Art.9) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art.10) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come segue:

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Tiro a Segno 5 ; la società “.....” presso la propria sede in (....), via n...., , ed in difetto presso la casa comunale di (....), dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni.

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.11) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

AMG ENERGIA SPA PALERMO	SCHEMA DI CONTRATTO	
----------------------------	---------------------	--

Art.12) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società “.....” con sede in, senza possibilità di rivalsa.

Art.13) Il signor nella qualità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. IBAN presso Banca Agenzia n. di è un conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010.


Art. 14) Il signor nella qualità, si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con il subappaltatore , apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010).

Art. 15) Il Signor nella qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute nel Capitolato Speciale di Appalto .

Art. 16) La Società appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice civile secondo quanto previsto nel C.S.A.

Art. 17) I comparenti avendo i requisiti di legge esonerano me Notaio dal dare loro lettura degli allegati tutti al presente atto dichiarando di averne piena e completa conoscenza. -

Art. 18) Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente contratto per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso nonché per esigenze organizzative dell'ufficio.



AMG ENERGIA S.p.A.

AMG ENERGIA S.p.A. PALERMO

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO VIDEOSORVEGLIANZA, RONDE E VIGILANZA ARMATA (ANNI DUE)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: 7584323D52

Palermo, il	Direzione Sicurezza Patrimonio Logistica	Responsabile del Procedimento
	(Fabio Bernardi)	(Angelo Milano)

ART. 1. OGGETTO

1.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro (nel seguito definito anche come "Accordo") in lotto unico con unico operatore economico per l'affidamento del "Servizio di vigilanza e portierato degli immobili aziendali e pertinenze per (anni due)".

Il servizio, oggetto dell'Accordo, è indicato nelle specifiche tecniche riportate nell'art.13 del presente documento, che forniscono una descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione.

L'Accordo ha per oggetto la regolamentazione degli appalti/ordini specifici che verranno aggiudicati durante il periodo di durata del medesimo, con le modalità di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

Con la stipula dell'Accordo, l'operatore economico aggiudicatario di questa procedura, di seguito definito anche come "Fornitore", si impegna a stipulare accordi specifici relativi ai singoli eventi, ai sensi dei successivi articoli.

L'AMG ENERGIA S.P.A. determinerà gli importi pagabili nei singoli accordi. Il valore dell'Accordo Quadro non impegna la AMG ENERGIA S.P.A. a stipulare accordi specifici fino a quella concorrenza, atteso che i singoli accordi saranno stipulati in base alla programmazione operativa su base semestrale.

1.2 DEFINIZIONI

Accordo quadro: accordo concluso tra AMG ENERGIA S.P.A. ed il Fornitore il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, sia per quanto riguarda i prezzi che la qualità, nei limiti indicati negli articoli di presente Capitolato.

Appalti specifici: singoli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 5, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, anche nella forma dell'ordine contratto. In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di questo Accordo.

AMG ENERGIA S.P.A.: ente firmatario dell'Accordo per la fornitura del servizio.

Fornitore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo Quadro destinatario dei singoli appalti specifici.

ART. 2. FABBISOGNO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è stimato in € 172.000,00 oltre I.V.A., di cui Euro 5000,00 per oneri della sicurezza dei dipendenti del Fornitore e sua attuazione - in conformità al D. Lgs.81/2008, oneri fiscali esclusi e di € 2000,00 per i servizi occasionali.

Non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Resta fermo quanto stabilito all'art. 5 ed all'art. 6 in materia.

Il fabbisogno è stimato sulla base del periodo di durata dell'Accordo e non sulla durata dei contratti specifici.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno di AMG ENERGIA S.P.A. ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sulle presunte necessità da parte di AMG ENERGIA S.P.A. nell'arco temporale di durata dell'Accordo. Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di AMG ENERGIA S.P.A. nei confronti del Fornitore, costituendo l'Accordo unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione degli appalti specifici.

Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun Appalto Specifico in nessuna misura.

2.1 CORRISPETTIVO E AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizio ad esclusione della sola I.V.A.

Il servizio sarà compensato a misura ai prezzi unitari scontati della percentuale di offerta di gara.

Il Fornitore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in fase di gara; lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo.

I prezzi e le prestazioni posti a base di gara sono stabiliti nel seguente prospetto:

portierato, vigilanza non armata	(lunedì –sabato)	€	14,00	ora
Portierato ,vigilanza non armata	(domenica e festivi)	€	15,00	ora
Videosorveglianza	(lunedì –sabato)	€	12,00	giorno
Videosorveglianza	(domenica e festivi)	€	18,00	giorno
Ronde armate automontate	(lunedì –sabato)	€	4,50	a passaggio
Ronde armate automontate	(domenica e festivi)	€	5,10	a passaggio
Vigilanza armata	(lunedì –sabato)	€	20,00	ora
Vigilanza armata	(domenica e festivi)	€	25,00	ora

Ore previste sito di via Tiro a Segno portierato lunedì –sabato 3700 (biennio) € 51800,00

Ore previste sito di via Tiro a Segno portierato domeniche e festivi 30 (biennio) € 450,00

Ore previste sito di Corso dei Mille portierato lunedì –sabato 6100 (biennio) € 85400,00

Ore previste sito di Corso dei Mille portierato domeniche e festivi 63. (biennio) € 945,00

Video sorveglianza sito di Tiro a Segno e Corso dei Mille lunedì-sabato 620 g. (biennio) € 7440,00

Video sorveglianza sito di Tiro a Segno e Corso dei Mille domeniche e festivi 115 g. (biennio) €2070,00

Ronde Tiro a Segno lunedì –sabato n 1300 (biennio) €5850,00

Ronde Corso dei Mille lunedì- sabato n 2000 (biennio) €9000,00

Ronde Tiro a Segno domeniche e festivi n 450 (biennio) €2295,00

Ronde Corso dei Mille domeniche e festivi n931 (biennio) €4748,10

Servizi occasionali	€2000,00
TOTALE	€ 171.998,10
Arrottandamento	1,90
Totale	€ 172.000,00

I corrispettivi saranno determinati per singolo contratto derivante dal presente Accordo, mediante l'applicazione ai suddetti prezzi del ribasso unico percentuale determinato in sede di gara.

2.2 SERVIZI OCCASIONALI

Occorrendo, eventualmente, la sostituzione, l'integrazione e l'estensione dei servizi, il Fornitore è obbligato all'esecuzione di quanto richiesto entro due ore; salvo a richiedere la pattuizione di eventuali nuovi prezzi e/o compensi, determinati tenendo conto dei prezzi riportati al precedente prospetto, da assoggettare anch'essi al ribasso offerto.

ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura è di 2 (due) anni e si riferisce alla durata massima decorrente dalla esecutività del medesimo. L'Accordo Quadro cesserà di avere effetto anche prima della scadenza qualora sia raggiunto l'importo massimo di spesa determinato per il biennio di cui all'art. 2.

Per "durata" dell'Accordo si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA S.P.A. può aggiudicare i singoli appalti specifici.

Alla scadenza del contratto il Fornitore, qualora richiesto dall'AMG ENERGIA S.P.A., si impegna a continuare il servizio, alle stesse condizioni e modalità senza soluzione di continuità, nei limiti del valore massimo presunto di cui all'art. 2, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.

ART. 4. CAUZIONE A GARANZIA DELL'ACCORDO

Il Fornitore sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'Accordo, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva in conformità con l'importo definito all'art.103 del D.Lgs.50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un Istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Detta garanzia deve chiaramente riportare il periodo di validità dell'Accordo Quadro cui si riferisce e la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del C.C.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AMG ENERGIA S.P.A., ad effettuare entro 15 giorni il versamento della somma richiesta, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con il Fornitore fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AMG ENERGIA S.P.A. in base a quanto previsto dall'Accordo Quadro.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore sia a mezzo dell'Accordo Quadro nonché di tutti gli Appalti specifici, disciplinati dal presente Capitolato e scaturenti dallo stesso Accordo, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.P.A., in base a quanto previsto dall'Accordo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'AMG ENERGIA S.P.A..

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste in questo articolo, l'AMG ENERGIA S.P.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione dell'Accordo, il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 5. APPALTI BASATI SULL'ACCORDO

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che l'AMG ENERGIA S.P.A. dovrà seguire per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici.

5.1 OGGETTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'AMG ENERGIA S.P.A. procederà all'affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, definendo il fabbisogno e la durata del contratto specifico e stipulando il relativo contratto (anche a mezzo di scambio corrispondenza o Ordine Contratto).

In sede contrattuale potranno essere indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero), così come determinati nella fase integrativa di cui al precedente capoverso.

Le condizioni di fornitura sono, comunque, quelle indicate agli artt. 6 e ss.

L'elenco dei servizi è a puro titolo esemplificativo e potrà, quindi, essere richiesta eccezionalmente la fornitura di servizi non compresi in tale elenco.
Il Fornitore dovrà espletare, nel periodo di durata del contratto, anche servizi e forniture non compresi fra quelli sopra indicati, ma che l'AMG ENERGIA S.P.A. dovesse eventualmente richiedere. In tali casi, salvo indisponibilità comprovate dal Fornitore, saranno applicate le condizioni fissate nell'Accordo Quadro.
In nessun caso, comunque, saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo.

5.2 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs.50/2016, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.P.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato all'art. 105 del D.Lgs.50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.P.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; il contratto di subappalto, corredata dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- l'aggiudicatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato decreto;
- l'aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs.50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- in sede di deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la dichiarazione del subappaltatore in merito all'insussistenza a suo carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 7 del D.Lgs.50/2016;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.

Salvo quanto previsto dall'art 105, comma 13 del D.Lgs.50/2016, è inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, di trasmettere alla AMG Energia S.P.A., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la AMG Energia S.P.A. sosponderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato, si fa rinvio all'art.105 del D.Lgs.50/2016.

ART. 6. CONDIZIONI CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI GLI APPALTI SPECIFICI

Le seguenti disposizioni disciplinano l'esecuzione degli Appalti specifici affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Si ribadisce che in nessun caso tali appalti specifici potranno apportare modifiche sostanziali alle previsioni dell'Accordo.

6.1 CONSEGNA

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Il termine per la consegna viene fissato entro le 2 (due) ore successive alla richiesta.

L'aggiudicatario sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati, all'AMG ENERGIA S.P.A. o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'AMG ENERGIA S.P.A. da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.

Qualora il servizio non venisse svolto entro i termini stabiliti o la sua esecuzione risultasse inaccettabile, o l'aggiudicatario, invitato a ripetere le operazioni di controllo e visione, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione del servizio, AMG ENERGIA S.P.A. avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In caso di mancato servizio, AMG ENERGIA S.P.A. potrà rivolgersi ad altra ditta e l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario.

6.2 ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La regolare esecuzione del contratto è verificata, di regola, dal personale della Direzione Sicurezza.

Il personale addetto al servizio provvederà all'immediata esecuzione quantitativa e qualitativa delle prestazioni relative al servizio, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del Capitolato possa essere accertata.

L'AMG ENERGIA S.P.A. potrà rifiutare la prestazione eseguita in ritardo.

E' in ogni caso dovuta dal Fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal codice civile e dalle norme di settore.

6.3 VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO RESO

AMG ENERGIA S.P.A. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative del servizio richiesto e quello effettivamente fornito.

6.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ

E' a carico del Fornitore del servizio l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché delle condizioni fissate dall'AMG ENERGIA S.P.A. in occasione dell'attivazione degli Appalti Specifici.

Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penali previste all'art. 6.10.

E' fatto obbligo al Fornitore di mantenere l'AMG ENERGIA S.P.A. sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa AMG ENERGIA S.P.A.

Il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'AMG ENERGIA S.P.A. del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre ore dal suo verificarsi al Direttore per l'esecuzione del contratto nominato da AMG ENERGIA S.P.A., incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del Fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

6.5 REFERENTE DEL FORNITORE

L'aggiudicatario deve nominare un referente dell'attività e comunicarne il nominativo all'AMG ENERGIA S.P.A..

Il Referente costituirà l'interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa nei confronti dell'AMG ENERGIA S.P.A..

6.6 OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

L'aggiudicatario dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o tariffe professionali in vigore durante l'appalto per la categoria di cui trattasi ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'AMG ENERGIA S.P.A. la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

6.7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente Capitolato.

Il Fornitore del servizio presenterà a carico della AMG ENERGIA S.P.A. fatture ad ultimazione degli obblighi derivanti dai singoli affidamenti, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto,

secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte di AMG ENERGIA S.P.A. ed in osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

Il pagamento delle fatture avverrà nei tempi ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione, da parte della Direzione competente di AMG ENERGIA S.P.A., di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità.

E' fatto salvo, negli appalti specifici l'accordo tra AMG ENERGIA S.P.A. ed il Fornitore, di prevedere, in deroga al D.Lgs.231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla stazione appaltante negli atti di gara e in particolare anche della clausola, sopra riportata, che in sede contrattuale autorizza AMG ENERGIA S.P.A. stessa, in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e sempre previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.P.A. provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore del servizio la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Il Fornitore dovrà inoltre, se richiesto dalla stazione appaltante, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute per i dipendenti/collaboratori.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio.

L'aggiudicatario e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

L'aggiudicatario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il Codice C.I.G. di riferimento dell'appalto ed il numero di ordine, il numero delle ore, le attività prestate, dichiarazione da parte del RUP delle attività disimpegnate, le fatture avranno cadenza mensile posticipate con scissione dei pagamenti "split Payment".

6.8 CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato e lasciati impregiudicati gli effetti giuridici della garanzia ivi disciplinata, in ragione di ogni appalto specifico, la ditta aggiudicataria del servizio potrà essere chiamata, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il singolo contratto, una cauzione definitiva ad eventuale integrazione di quella già costituita a garanzia dell'Accordo Quadro. In particolare, la cauzione dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.P.A., in base a quanto previsto dall'Accordo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione dovrà essere costituita con le medesime modalità previste all'art. 4 del presente Capitolato.

6.9 NORME DI PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA

L'appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi e alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del Fornitore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D. Lgs.81/2008.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, il Fornitore dichiara di ben conoscere il DUVRI di AMG ENERGIA S.P.A..

Trattandosi di mero servizio non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI ricognitivo dei Rischi standard relativi alle prestazioni oggetto dell'affidamento. La procedura di redazione del DUVRI potrà comunque attivarsi successivamente nel caso si modificassero le situazioni attualmente presenti; in tal caso il Fornitore dovrà, se necessario ed al momento della comunicazione e prima della stipula del singolo Contratto Specifico, collaborare con l'AMG ENERGIA S.P.A. alla stesura del Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenza che, sottoscritto dall'AMG ENERGIA S.P.A. e dal Fornitore, dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso il Fornitore sarà tenuto a fornire all'AMG ENERGIA S.P.A. tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene il servizio, obbligo eventuali verso subappalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di affidamento dell'appalto specifico.

6.10 PENALITÀ

Se nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del Fornitore, l'AMG ENERGIA S.P.A. riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente, a mezzo fax o mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate le penali sotto specificate che hanno, comunque, carattere non esaustivo.

– Mancato servizio o ritardo dello stesso, € 50,00 (cinquanta/00) al giorno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente reintegrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'AMG ENERGIA S.P.A., pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'AMG ENERGIA S.P.A..

In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, l'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e di indire successivamente una nuova procedura, oppure di rivolgersi all'impresa seconda classificata addebitando in entrambi i casi al Fornitore le eventuali maggiori spese sostenute.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste in questo articolo non preclude il diritto della AMG ENERGIA S.P.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, o imputabili ai richiedenti.

6.11 CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO

Nel contratto relativo al singolo appalto specifico che verrà stipulato, l'AMG ENERGIA S.P.A. potrà prevedere, in accordo con il Fornitore, modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i 90 (novanta) giorni data fine mese ricevimento fattura.

Salvo quanto previsto all'art. 6.4, l'AMG ENERGIA S.P.A., per la stipula del contratto, potrà altresì richiedere una idonea copertura assicurativa integrativa per la responsabilità civile verso terzi.

Con la stipula del contratto specifico, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni di terzi (inclusa AMG ENERGIA S.P.A.), cagionati dalle attività oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta detta adeguata copertura assicurativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare

ad AMG ENERGIA S.P.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (inclusa la AMG ENERGIA S.P.A.), anche con riferimento ai relativi servizi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 7. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

7.1 PERIODO DI PROVA

Per i primi due mesi dalla data di stipula del primo contratto specifico, l'Accordo si intenderà sottoposto a periodo di prova al fine di consentire agli utilizzatori una valutazione ampia e complessiva del servizio.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito esito negativo, a discrezione dell'AMG ENERGIA S.P.A. potrà essere concesso al Fornitore un ulteriore periodo di mesi due, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, AMG ENERGIA S.P.A. potrà recedere unilateralmente dall'Accordo.

In tale eventualità, al Fornitore spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizi correttamente eseguiti, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre, in caso di recesso dal contratto per mancato superamento della prova, il Fornitore dovrà impegnarsi a continuare il servizio fino al subentro del nuovo contraente.

7.2 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E/O DEI SINGOLI CONTRATTI

L'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di risolvere l'Accordo, nonché i singoli Contratti Specifici, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. nei seguenti casi:

- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.P.A. in caso di proroga del contratto;
- per indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti specifici a seguito delle procedure di cui all'art. 5 di questo Accordo;
- per contestazioni al Fornitore di gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- per transazioni relative a questo appalto, in qualunque modo accertate, eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Negli stessi termini l'Accordo, nonché i singoli Contratti Specifici, cesseranno la loro efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- manifestazione di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti prodotti in sede di presentazione dell'offerta;
- mancato aggiornamento da parte del Fornitore, della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'art. 8 di questo Accordo;
- risultanza positiva degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
- pronunciamento di una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara o nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il Fornitore ceda il contratto;
- il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.P.A..

L'AMG ENERGIA S.P.A., nei limiti delle autorizzazioni di cui all'Accordo, ha altresì la facoltà di risolvere il singolo contratto specifico ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il Fornitore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- il Fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AMG ENERGIA S.P.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Fornitore medesimo;
- il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.P.A.;
- il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione di questo Accordo in tema di comportamento trasparente per tutta la durata di questo appalto;

- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'AMG ENERGIA S.P.A. ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, l'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

7.3 CAUSE DI RECESSO

L'AMG ENERGIA S.P.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo nonché dai singoli Contratti Specifici qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini del servizio affidato.

Il recesso potrà riguardare anche una parte dell'Accordo o di singoli contratti.

L'AMG ENERGIA S.P.A. può recedere dall'Accordo nonché dai singoli contratti specifici, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva, altresì, di recedere dall'Accordo nonché dai singoli contratti specifici in caso di mancato superamento del periodo di prova, ai sensi di questo Accordo.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

7.4 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione dell'Accordo nonché dei singoli Contratti Specifici.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG ENERGIA S.P.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del Fornitore venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota, con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio, e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.P.A..

ART. 8. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI.

AMG ENERGIA S.P.A., per tutta la durata dell'Accordo, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell'Accordo stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti e capacità richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. AMG ENERGIA S.P.A. potrà procedere, in qualsiasi momento, ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dal Fornitore.

Resta comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di appalto specifico (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resa disponibile.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ad AMG ENERGIA S.P.A.:

- ogni modifica e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.

ART. 9. RESPONSABILI DELLA GESTIONE

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'AMG ENERGIA S.P.A. cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo e le altre attribuzioni di legge e/o dalle norme aziendali.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto dell'Accordo, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo stesso. In particolare vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta al Fornitore i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione all'AMG ENERGIA S.P.A..

I Responsabili della gestione dell'Accordo saranno nominati in fase di consegna del servizio relativo all'Accordo stesso e i relativi nominativi dovranno essere comunicati ad AMG ENERGIA S.P.A. prima della stipula dell'Accordo dal Fornitore.

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), AMG ENERGIA S.P.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dal Fornitore vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. ai fini della stipula dell'Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa dell'Accordo stesso.

Tutti i dati acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG ENERGIA S.P.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Fornitore alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: di norma i dati forniti dai concorrenti e dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG ENERGIA S.P.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG ENERGIA S.P.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della AMG ENERGIA S.P.A. che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG ENERGIA S.P.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal Fornitore;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge;
- all'ANAC.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del Fornitore ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di AMG ENERGIA S.P.A..

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003.

Sarà fatto obbligo al Fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate.

In particolare il Fornitore dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento: AMG ENERGIA S.P.A.

ART. 11. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le parti - così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Accordo, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

ART. 13. SPECIFICA TECNICA

13.1 DESCRIZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta fornitrice agli immobili nella disponibilità di AMG ENERGIA S.P.A., adibiti ad uffici amministrativi e tecnici, reparti operativi e logistici, officine;

Gli immobili e pertinenze aziendali nei quali disimpegnare attualmente il servizio

- a) P.zza V. Tumminello, 4 ,Via Tiro a Segno n5
- b) C.so dei Mille, 310 – vari corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra.

13.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore, con propri mezzi, personale, strutture e organizzazione, a proprio esclusivo rischio.

L'AMG ENERGIA S.P.A. provvederà alla consegna del servizio solo dopo la verifica dell'idoneità dei mezzi, delle strutture e delle attrezzature in possesso del Fornitore, atte a garantire la qualità del servizio.

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte secondo le direttive di AMG ENERGIA S.P.A. fornite dal RUP, pertanto l'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni, verifiche e controlli per accettare il regolare svolgimento del servizio stesso.

Il Fornitore dovrà disimpegnare il servizio con la massima scrupolosità e celerità, attenendosi rigorosamente alle direttive fornite sia prima dell'inizio dell'esecuzione, che nel corso del servizio stesso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la vigilanza e presidio dovrà almeno assicurare :

- a) Sorveglianza costante degli accessi ,anche con l'uso di sistemi ausiliari;
- b) Controllo del movimento del personale di AMG ;
- c) Controllo della movimentazione degli estranei e delle ditte autorizzate;
- d) Controllo e registrazione negli appositi registri di tutta la movimentazione;
- e) Regolamentazione dei parcheggi assegnati ,ai dipendenti, alle ditte ai visitatori.
- f) Espletamento di tutte quelle attività o incarichi occasionali previsti in questo accordo.

ART. 14

L'impianto di videosorveglianza attualmente in uso è proprietà di AMG ENERGIA, resta inteso che sarà cura della ditta fornitrice del servizio ,la sua manutenzione compresi gli eventuali ricambi ed i relativi canoni di trasmissione dati.

ART. 15

La partecipazione alla gara impone alle ditte dimostrare di avere avuto un volume di affari negli ultimi tre anni pari al valore dell'importo di gara.

ART. 16

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3, lett. b), del DI.50/2016, così composta:

A) Offerta tecnica (max 75 punti), così composta:

A1) Curricula, corsi di formazione e aggiornamento del personale da utilizzare per le attività di portierato, centrale operativa, ronde e quant'altro previsto (max 25 punti): presentazione dei curricula del personale dipendente ed i relativi attestati dei corsi svolti ed i relativi aggiornamenti.

A2) Caratteristiche funzionali (max 25 punti): collegamenti al nostro impianto di videosorveglianza compresi i relativi allarmi con l'utilizzo di connessioni e trasmissioni dati di ultima generazione in grado di verificare in ogni istante la videosorveglianza in modo ottimale prevenendo eventuali danni e furti.

A3) Qualità (max 15 punti): Numero di ronde automontate presenti e disponibili sul territorio del Comune di Palermo.

A4) Precio tecnico (max 10 punti): relazione tecnica riportante le modalità di disimpegno del servizio nel suo complesso, nella combinazione videosorveglianza/centrale operativa/ronde automontate/tempo di intervento su chiamata del nostro Centro Operativo/attività di portierato.

Sarà consentita la visione dei luoghi di lavoro.

Ai concorrenti che avranno presentato documentazione idonea e conforme a quanto richiesto alle lettere A1, A2, A3, A4, saranno attribuiti i punteggi, con un massimo di 75 punti, nel seguente modo:

A1

Ai "Curricula, corsi di formazione e aggiornamento" del personale da utilizzare per i nostri servizi (attività di portierato, centrale operativa, ronde e quant’altro previsto) sarà assegnato un punteggio da 0 a 25 nel seguente modo:

= Ai "curricula" del personale da utilizzare per i nostri servizi (attività di portierato, centrale operativa, ronde e quant’altro previsto) sarà assegnato un punteggio da 0 a 10 nel seguente modo:

- 1 punto al diploma di maturità per ogni unità lavorativa da utilizzare per i ns. servizi per un totale di 3 unità lavorative;
- 2 punti alla laurea triennale per ogni unità lavorativa da utilizzare per i ns. servizi per un totale di 2 unità lavorative;
- 3 punti alla laurea vecchio ordinamento per 1 unità lavorativa da utilizzare per i ns. servizi;
- 0 punti alla licenza media.

= Ai "corsi di formazione" del personale da utilizzare per i nostri servizi (attività di portierato, centrale operativa, ronde e quant’altro previsto) sarà assegnato un punteggio da 0 a 10 nel seguente modo:

- corsi di formazione per ogni unità lavorativa da utilizzare per nostri servizi (attività di portierato, centrale operativa, ronde e quant’altro previsto) sarà assegnato un punteggio di 2 punti per ogni unità lavorativa da utilizzare per i ns. servizi per un totale di 5 unità lavorative;

= Ai "corsi di aggiornamento" del personale da utilizzare per i nostri servizi (attività di portierato, centrale operativa, ronde e quant’altro previsto) sarà assegnato un punteggio da 0 a 5 nel seguente modo:

- corsi di aggiornamento per ogni unità lavorativa da impiegare per i nostri servizi (attività di portierato, centrale operativa, ronde e quant’altro previsto) sarà assegnato un punteggio di 2,5 punti per ogni unità lavorativa da utilizzare per i ns. servizi per un massimo di 5 punti.

A2

Alle "Caratteristiche funzionali" sarà assegnato un punteggio massimo di 25 punti nel seguente modo:

Ai collegamenti al nostro impianto di videosorveglianza compresi i relativi allarmi con utilizzo di connessioni e trasmissioni dati di ultima generazione:

- utilizzo connessione di almeno 4Mbit/s punti 10 con controllo remoto centrale
- utilizzo connessione di almeno 7Mbit/s punti 15 con controllo remoto centrale
- utilizzo connessione di almeno 20Mbit/s punti 25 Con controllo remoto centrale

A3

Alla "Qualità" sarà assegnato un punteggio da 0 a 15 in relazione al numero delle Ronde automontate presenti e disponibili sul territorio cittadino:

- 2 ronde presenti e disponibili sul territorio cittadino: punti 0;
- 3 ronde presenti e disponibili sul territorio cittadino: punti 5;
- 4 ronde presenti e disponibili sul territorio cittadino: punti 8;
- 5 ronde presenti e disponibili sul territorio cittadino: punti 10;
- da 6 ronde in su presenti e disponibili sul territorio cittadino: punti 15.

A4

Al "Pregio tecnico" sarà assegnato un punteggio da 1 a 10 con relazione tecnica sulle attività da svolgere: videosorveglianza, attività di centrale operativa, ronde automontate e tempo di intervento su chiamata da parte del nostro Centro Operativo, attività di portierato, in base a valutazioni discrezionali ed insindacabili compiute dalla Commissione di gara.

Saranno escluse le imprese le cui offerte tecniche non otterranno un punteggio superiore al 50% del punteggio complessivo previsto per l'offerta tecnica e cioè superiore ad 37,50 punti.

B) Offerta economica (unico ribasso percentuale) – max 25 punti

L'offerta economica dovrà riportare un unico ribasso percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sui prezzi a base di gara e cioè sugli importi unitari stabiliti dall'appaltante all'art. 2, sub punto 2.1, del Capitolato Speciale di Appalto, comprensivi di tutti gli oneri diversi specificati nello stesso Capitolato Speciale e nel bando di gara, I.V.A. esclusa.

Il punteggio massimo (**W i**) pari a 25 punti sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il maggior unico ribasso percentuale, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio applicando la seguente formula, nel caso specifico di valutazione del solo elemento prezzo (ribasso):

$$C(a) = W_i * V(a)_i$$

dove: **C (a)** = punteggio da determinare per l'offerta economica (a); **W i** = punteggio massimo attribuito al requisito (i: offerta economica); **V (a) i**, valore della prestazione dell'offerta economica (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, è uguale al valore **C i** con:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * A_i / A \text{ soglia, oppure}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1 - X) * [A_i - A \text{ soglia} / A \text{ max} - A \text{ soglia}];$$

dove:

C i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

A i = valore dell'offerta economica (ribasso percentuale) del concorrente iesimo;

A max = valore del maggior ribasso percentuale offerto;

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte economiche (ribasso sui prezzi) dei concorrenti;

X = 0,85.

ALLEGATI:


Elenco delle planimetrie

VIA TIRO A SEGNO N. 5 e Palazzina Tumminello 4

CORSO DEI MILLE 310

ALLEGATO A

CARATTERISTICA DEI LUOGHI



ALLEGATO A
PLANIMETRIA GENERALE CORSO DEI MILLE

